



COMUNE DI NIARDO

Provincia di Brescia
P.le Donatori di Sangue, 1 - C.a.p. 25050
Tel. 0364330123 Fax 0364330254
www.comune.niardo.bs.it

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2010

INFORMATIVA AD USO DEL CONTRIBUENTE

▷ ALIQUOTE

Per l'anno 2010 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo Comune è applicata con le seguenti aliquote (deliberazione G.C. n.11 dell'11.02.2010 e deliberazione C.C. n. 2 del 06.03.2010):

<p>Aliquota 5 per mille per l'abitazione principale Aliquota 6 per mille per gli altri immobili</p>

▷ BASE IMPONIBILE

Per determinare la base imponibile I.C.I., occorre tenere presente che le rendite catastali devono essere rivalutate del 5%.

REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I. (deliberazione del C.C. n.2 del 24.02.2000).

▷ ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. A decorrere dal 2008 l'imposta comunale sugli immobili non è dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (art.1 D.L. 27/5/2008 convertito, con modificazioni, in Legge 24/7/2008 n.126).
2. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di ICI, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. Si intende per pertinenza: cantina, soffitta e box anche se quest'ultimo risulta staccato dall'unità principale fino ad una superficie massima complessiva di mq. 100, purchè non locate.
3. Sono considerate abitazioni principali con conseguente esenzione ICI:
 - L'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari fino al primo grado in linea retta (padre-figlio) e secondo grado in linea collaterale (fratelli-sorelle);
 - L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, sempre che la stessa risulti non locata;

Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra è necessario che l'interessato produca idonea comunicazione mediante autocertificazione all'ufficio tributi del Comune.

▷ VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

I valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili (come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee) ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sono stati così determinati (deliberazione del C.C. N.25 del 28.12.2005) :

<i>DESTINAZIONE DI ZONA</i> <i>Nel Piano Regolatore Generale Vigente</i>	<i>VALORE VENALE</i> <i>Presunto ai fini I.C.I. €/mq</i>	
		Area soggetta a Piano Esecutivo
Zona B/2 residenziale di Completamento	60,00	-----
Zona C/1 di Completamento Estensivo	45,00	36,00
Zona C/2 di Completamento ed Espansione Residenziale	50,00	35,00
Zona D di Completamento Industriale	50,00	30,00
Zona D/1 per Attività Terziarie	60,00	-----

▷ FABBRICATI FATISCENTI

Per ottenere le agevolazioni per i fabbricati fatiscenti, inagibili o inabitabili, gli interessati dovranno produrre l'autocertificazione di inabitabilità e di inagibilità o la perizia del tecnico comunale; la denuncia di variazione ai fini ICI è da presentarsi entro i termini stabiliti dal comma 4 art. 10 D.Lgs. 504/92.

▷ DICHIARAZIONE AI FINI ICI E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2010 e per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

A decorrere dall'anno 2007, per effetto dell'art.37, comma 53, del D.L. 223/2006 convertito in legge n.248/2006, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI di cui all'art.10, comma 4, del D.L. N.504/1992.

Tale soppressione decorre dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio.

Restano fermi gli adempimenti previsti in materia di riduzione dell'imposta.

▷ MODALITA' DEI VERSAMENTI

I soggetti obbligati possono effettuare il pagamento tramite versamento al concessionario della riscossione dei tributi (**EQUITALIA ESATRI Spa**) sul **conto corrente postale n.88608898**.

I bollettini sono reperibili presso il Comune e presso gli uffici postali di Niardo.

L'importo del versamento deve essere arrotondato all'euro.

Importo minimo del versamento: €12,00.

▷ SCADENZE PAGAMENTI

Il pagamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2010 può essere effettuato in due rate:

- La prima, pari al 50% dell'imposta dovuta, entro il 16 giugno;
- La seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno, oppure in **unica soluzione**, per l'intero anno, **entro il 16 giugno 2010**.

▷ UFFICIO COMPETENTE

Presso l'Ufficio Comunale Tributi è disponibile in visione il regolamento per l'applicazione dell'ICI approvato in Consiglio Comunale con atto n. 02 in data 24.02.2000, nel quale sono riportati i termini e le informazioni relative alla disciplina dei controlli ed al regime sanzionatorio.

Niardo, 16.03.2010

Il Responsabile del Servizio
(Taboni Francesco)